



# COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

## *Provincia di Teramo*

### ORDINANZA DEL SINDACO

**N. 55 del 02-11-2023**

Registro generale n. 209

**Oggetto:** *RIMOZIONE IMBARCAZIONI ABBANDONATE E IN PESSIMO STATO DI CONSERVAZIONE E PULIZIA PRESSO LE AREE SPECIALI A GESTIONE PUBBLICA PER USO LIBERO DESTINATE AD ALAGGIO, VARO E SOSTA BARCHE SITE IN ROSETO CAPOLUOGO (LUNGOMARE TRENTO E TRIESTE).*

#### IL SINDACO

PREMESSO che nel territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi sono presenti n. 3 aree speciali a gestione pubblica per uso libero destinate ad alaggio, varo e sosta barche, situate, rispettivamente, nella frazione Cologna Spiaggia (zona Sud) e in Roseto Capoluogo (Lungomare Trento e Lungomare Trieste);

VISTA la nota dell'Ufficio Locale Marittimo di Roseto degli Abruzzi, acquisita al protocollo generale del Comune in data 26/10/2023, al n. 45379, in cui si evidenzia, tra l'altro, come nell'area speciale a gestione pubblica per uso libero destinate ad alaggio, varo e sosta barche ubicata sul Lungomare Trento, nei pressi del Lido Aragosta, e in quella a sud del Lido Papenoo, sita sul Lungomare Trieste, vi sia la "... presenza di unità non posizionate all'interno dei posti assegnati, in stato di abbandono nonché in completo stato di usura...";

ACCERTATA pertanto la necessità di dover provvedere alla rimozione delle imbarcazioni in stato di abbandono nonché procedere anche alla pulizia delle aree di che trattasi, così come richiesto nella citata nota dell'Ufficio Locale Marittimo ai sensi dell'art. 7 dell'Ordinanza Balneare 2023 emessa dalla Regione Abruzzo;

RITENUTO necessario procedere all'emanazione di apposita Ordinanza Sindacale al fine di garantire il decoro urbano, la salute pubblica e la pubblica incolumità mediante idonea pulizia dell'area e sgombero dei relitti depositati;

VISTO il DLgs n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i., in particolare gli artt. 50 (Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia) e 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale);

VISTO il vigente regolamento per l'utilizzo delle aree speciali a gestione pubblica per uso libero destinate ad alaggio, varo e sosta barche e delle relative strutture di servizio (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 5/3/2021, in particolare l'art. 7 (Rimozione delle imbarcazioni);

#### ORDINA

- la **rimozione** dei natanti in disuso da tempo o abbandonati presenti all'interno delle sopra citate aree speciali a gestione pubblica per uso libero destinate ad alaggio, varo e sosta barche site nel Comune di Roseto degli Abruzzi (Lungomare Trento e Trieste);
- le imbarcazioni e altri oggetti il cui proprietario non risulti identificato/identificabile saranno rimosse d'ufficio e trattati come "oggetti rinvenuti", ai sensi del Codice Civile. Al proprietario che, entro un anno dalla rimozione, rivendichi l'imbarcazione o altri oggetti rimossi, saranno addebitate le spese di rimozione e di custodia, oltre alla sanzione per la mancata osservanza di questo provvedimento.
- i relitti di imbarcazione il cui proprietario non risulti identificato/identificabile saranno trattati come rifiuti urbani ai sensi del

D.lgs. n. 152/2006 a cura dell'Ente, previo addebito delle spese a carico dei proprietari ove rinvenuti;

- la pulizia delle aree di che trattasi a seguito della rimozione dei natanti sopra descritti;

#### **DEMANDA**

- al Comando di Polizia Locale, con il supporto dell'Ufficio Locale Marittimo, le attività di identificazione dei proprietari delle imbarcazioni e dei relitti, e la relativa comunicazione agli uffici comunali competenti per la rimozione, la sanzione ovvero lo smaltimento a rifiuto;
- all'ufficio Demanio Marittimo di procedere, in esito alla identificazione, alla rimozione coatta e custodia delle imbarcazioni e dei relitti, nonché alla successiva alienazione di quelle in stato di uso a trascorrere da un anno dalla data di rimozione;
- al Settore II di coordinare le attività di pulizia dei 2 tratti di spiaggia destinati ad alaggio, nonché alle operazioni di smaltimento dei relitti ove non fosse possibile identificare i relativi proprietari;

#### **AVVISA**

i proprietari, o comunque a coloro che godono dell'utilizzo a vario titolo di natanti e ai possessori di corde, ormeggi ed accessori vari per la pesca, ombrelloni e/o di qualsiasi altro materiale depositato presso le aree speciali a gestione pubblica per uso libero destinate ad alaggio, varo e sosta barche, di provvedere alla loro rimozione entro il **15/11/2023**.

E' data facoltà ai titolari di posteggio, al fine di consentire le operazioni di pulizia delle aree, di collocare temporaneamente i natanti sul lato ovest delle aree di alaggio, il più vicino possibile al lato strada.

Si precisa che, trascorso tale termine, da intendersi come perentorio, verrà eseguita d'ufficio, da personale incaricato dal Comune, lo spostamento delle imbarcazioni, con le relative spese che verranno poste a carico dei proprietari e/o degli aventi titolo all'uso del bene, declinando sin da ora ogni responsabilità di eventuali danni che dovessero verificarsi ai natanti durante le suddette operazioni di rimozione.

#### **AVVISA ALTRESI'**

che i contravventori alla presente ordinanza verranno sanzionati ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione (Inosservanza di norme sui beni pubblici).

#### **DISPONE**

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Roseto degli Abruzzi e sul sito istituzionale dell'Ente tra le news e anche nella Sezione "Amministrazione Trasparente", nonché trasmessa al locale Comando Vigili Urbani e all'Ufficio Locale Marittimo, per quanto di rispettiva competenza in materia, al fine provvedere al controllo e alla verifica del rispetto della medesima, nonché affissa in corrispondenza degli alaggi;

#### **INFORMA**

A norma dell'art. 4 della Legge n. 241/90 il Responsabile del procedimento è l'Ing. Riccardo Malatesta, Dirigente del Settore I.

#### **AVVERTE**

Contro la presente Ordinanza è ammissibile:

- Il ricorso alla Prefettura di Teramo, entro 30 gg, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente;
- il ricorso al T.A.R. della Regione Abruzzo, entro 60 gg, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;

IL SINDACO  
Dott. Mario Nugnes

